

Codice A1604A

D.D. 7 aprile 2016, n. 120

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P1" - codice univoco TO-P-03994, ubicato nel Comune di Feletto (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Feletto (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 2 dicembre 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 239/2015 del 2 dicembre 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo denominato "P1" – codice univoco TO-P-03994, ubicato nella particella catastale n. 440 del foglio di mappa n. 1 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Feletto.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (Comune di Feletto) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; il Comune di Feletto, con nota in data 7 luglio 2015 ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "P1", trivellato nel 1969, è profondo 125,00 metri dal piano-campagna ed è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, tra -52,00 e -54,00 metri, tra -80,00 e -82,00 metri e tra -117,00 e -119,00 metri.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima di concessione – pari a 14,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo.

Pur avendo dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dal pozzo, il Proponente ha deciso di utilizzare la ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; tale area è stata pertanto delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° . L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° ;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° .

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Elaborato: 1 - Comune di Feletto – Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte – Ridefinizione fasce di rispetto dei pozzi dell'acquedotto comunale –

D.P.R. 236/88 – Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R – Inserimento catastale – Scala 1:1.500”, agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Feletto (TO) che l’ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 maggio 2015.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota in data 3 novembre 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune misure cautelative da adottare all’interno dell’area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- le attività agricole svolte siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006;
- è necessario prevedere azioni di monitoraggio mediante video ispezione dei manufatti dei tratti di fognatura ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia ed un protocollo di verifiche e manutenzione degli stessi manufatti da ripetersi con cadenza almeno biennale;
- siano previsti ed adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità ricadente all’interno dell’area proposta.

L’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, con nota in data 20 novembre 2015, ha espresso il proprio parere di competenza nel quale ha evidenziato che il pubblico acquedotto del Comune di Feletto (TO) è approvvigionato esclusivamente dal pozzo in esame e pertanto la rete di distribuzione dell’acquedotto è costituita da un’unica zona di utenza; l’acqua del pozzo non è sottoposta ad alcun trattamento di potabilizzazione di tipo chimico ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d’acqua prelevati sia direttamente sulla testata del pozzo sia presso alcuni punti di utenza della rete di distribuzione; dall’esame dei risultati delle analisi di monitoraggio è risultato che l’acqua del pozzo è sempre risultata conforme ai valori dei parametri di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle sostanze chimiche mentre, sporadicamente, è stata riscontrata in rete la presenza di *Staphylococcus aureus*.

Inoltre è stato evidenziato che l’acqua del pozzo è caratterizzata da un valore del pH prossimo al limite inferiore previsto dallo stesso d.lgs. 31/2001 tanto che, talvolta, l’acqua risulta conforme solo grazie all’incertezza del metodo di analisi; si segnala anche la presenza di solventi clorurati (*tricloroetilene* e *tetracloroetilene*) nonché, fino all’anno 2012, di principi attivi ad azione diserbante e loro metabolici (*atrazina*, *desetilatrazina*, *terbutilazina*), sempre comunque in concentrazione inferiore ai limiti stabiliti dalla norma di legge.

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia, Piano in parte sottoscritto dai conduttori delle stesse e che ha evidenziato una minima

suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4), costituendo il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Feletto – alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite il pozzo denominato “PI” – codice univoco TO-P-03994, ubicato nel medesimo Comune (portata massima pari a 14,00 l/s).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 24 dicembre 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato “PI” – codice univoco TO-P-03994, ubicato nel Comune di Feletto (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione

agricola ricadenti all'interno dell' area di salvaguardia, Piano allegato alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia stessa.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Piano, in parte sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Feletto – alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite il pozzo denominato “PI” – codice univoco TO-P-03994, ubicato nel medesimo Comune (portata massima pari a 14,00 l/s);

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Feletto (TO) n. 16 del 27 maggio 2015, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 3 novembre 2015 – prot. n. 89792;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, in data 20 novembre 2015 – prot. n. 0634/0102360;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese” n. 239/2015, in data 2 dicembre 2015, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 2 dicembre 2015 – prot. n. 0003650, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “P1” – codice univoco TO-P-03994, ubicato nel Comune di Feletto (TO), è definita come risulta nella planimetria “Elaborato: 1 - Comune di Feletto – Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte – Ridefinizione fasce di rispetto dei pozzi dell'acquedotto comunale – D.P.R. 236/88 – Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R – Inserimento catastale – Scala 1:1.500”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 14,00 l/s – corrispondente alla portata massima di concessione del pozzo.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, la gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili. L'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno sottoscrivere e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Feletto (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Feletto – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Feletto, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin